

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2054

**Accordo con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi. Approvazione schema di accordo**

Il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

Negli ultimi anni, il fenomeno della contraffazione agroalimentare si è affermato in maniera significativa e spesso incontrollabile, danneggiando sia i produttori, che si trovano a operare in un mercato di fatto sleale, sia i consumatori, che acquistano prodotti «made in Italy», ignorandone l'effettivo contenuto e la reale provenienza.

La strada della qualità, unitamente alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione e tutela delle produzioni agro alimentari tipiche pugliesi sono i percorsi intrapresi dalla Regione per migliorare il posizionamento dei prodotti sui mercati.

La caratterizzazione qualitativa delle produzioni agricole ed agroalimentari regionali rappresenta un presupposto indispensabile per la realizzazione dei nuovi obiettivi della Regione, orientati allo sviluppo delle produzioni di qualità.

Per la salvaguardia delle produzioni agroalimentari pugliesi, dopo l'esperienza maturata dal 2012 con l'approvazione del logo e del regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Puglia", in conseguenza delle modifiche normative intervenute a livello comunitario, la Giunta regionale con Deliberazione n. 534 del 26 marzo 2014 ha provveduto a riconoscere il Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità", in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

CONSIDERATO che:

- a seguito del decreto legislativo 177 del 2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", è stato istituito il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA), oggi denominato Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
- la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali. Intende avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
  - ✓ la prevenzione e repressione delle frodi in danno delle qualità delle produzioni agroalimentari, e degli illeciti in tema di contraffazioni, per le finalità di sicurezza alimentare del consumatore e di tutela dei marchi di rilievo regionale;
  - ✓ la sicurezza e tutela delle produzioni agroalimentari per meglio tutelare i prodotti agroalimentari regionali, i prodotti a marchio "Prodotti di Qualità" e certificati DOP e IGP, i consumatori e le aziende del settore rispettose della normativa, nonché per contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi;
- un valido espletamento dell'attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di

fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti;

- l'azione di contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese risulta essenziale e non differibile;
- la citata azione di contrasto nelle annualità trascorse posta in essere dal già Corpo forestale dello Stato è risultata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti;
- l'indifferibilità dell'azione di contrasto impone la necessità di addivenire all'immediata sottoscrizione di un accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese;
- con l'articolo 43 della legge di stabilità 2016 (L.R. 15 febbraio 2015, n. 1), è stato istituito un apposito capitolo di spesa per stipulare «... convenzioni con le Forze dell'Ordine ed enti pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.»;

RICONOSCIUTA l'opportunità/necessità di avvalersi della collaborazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, quale struttura idonea per perseguire le specificità richiamate in premessa, in quanto diffusamente impiegato in tale ambito;

VISTI:

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n. 382";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 - Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
- la Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (legge di stabilità 2016) - Articolo 43 (rafforzamento dei controlli sulle filiere agroalimentari);
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
- la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
- la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall'art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011;
- la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 recante Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare lo schema di accordo, Allegato 1 composto da n. 7 (sette) facciate e parte integrante del presente atto.
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione dell'accordo, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

**Copertura finanziaria ai sensi della d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Alla spesa riveniente dall'attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l'importo di € 300.000,00 (trecentomila) da imputare sul Capitolo 111026 - Piano dei conti 1 - 03 - 02 - 99 "Spese per convenzioni con le Forze dell'Ordine per contrastare le frodi al sistema alimentare con materie prime non provenienti da produzioni agroalimentari pugliesi. Art. 43 LR. 1/2016 (Bilancio 2016)", capitolo ricompreso nell'Allegato "A" alla richiamata DGR n. 161/2019.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. A co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione e la conseguente proposta del presidente Michele Emiliano;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo;

- di approvare lo schema di accordo, composto da n. 7 (sette) facciate, parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione dell'accordo, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 4 ..... FOGLI

*Il Dirigente di Sezione*

.....  
ACCORDO



**TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI  
CARABINIERI PER L'IMPIEGO DEI CARABINIERI FORESTALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI  
CONTRASTO ALLE FRODI AL SISTEMA ALIMENTARE PUGLIESE**

Il giorno \_\_\_\_\_ in BARI, presso la sede del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia si costituiscono:

- la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, giusta delega conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

e

- il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (C.U.F.A.A.), (C.F. 97915880583) rappresentato da \_\_\_\_\_ visto il foglio n. \_\_\_\_\_ datato il \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

VISTI:

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n. 382";
- il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 "Conferimento di funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143";
- il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che introduce nell'ordinamento italiano il reato di frode alimentare e, in particolare, quello di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti;
- il Decreto 14 ottobre 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concernente "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento



europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- la DGR n. 534 del 26 marzo 2014 “Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di qualità” approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013” con la quale, a seguito dell’approvazione del Reg. (Ue) 1305/2013 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1698/2005, è stato riconosciuto il Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”;
- la DGR n. 2210 del 09 dicembre 2015 “Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” in seguito della procedura di notifica 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE”;
- il Decreto n. 4075 dell’8 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e le norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009”;
- la Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 187 del 7/12/2016 recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione”;
- l’articolo 43 “rafforzamento dei controlli sulle filiere agroalimentari” della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016)”, che ha istituito apposito fondo presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale per convenzioni con le Forze dell’Ordine ed enti pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.

VISTI, INOLTRE,

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato lo schema del presente accordo.

PREMESSO CHE:

- a. a seguito del decreto legislativo 177 del 2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, è stato istituito il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA), oggi denominato



Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

- b. la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali, intende avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
- la prevenzione e repressione delle frodi in danno delle qualità delle produzioni agroalimentari, e degli illeciti in tema di contraffazioni, per le finalità di sicurezza alimentare del consumatore e di tutela dei marchi di rilievo regionale;
  - la sicurezza e tutela delle produzioni agroalimentari per meglio tutelare i prodotti agroalimentari regionali, i prodotti a marchio "Prodotti di Qualità" e certificati DOP e IGP, i consumatori e le aziende del settore rispettose della normativa, nonché per contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi;
- c. un valido espletamento dell'attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti;
- d. l'azione di contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese risulta essenziale e non differibile;
- e. la citata azione di contrasto nelle annualità trascorse posta in essere dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri già Corpo forestale dello Stato è risultata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti;
- f. l'indifferibilità dell'azione di contrasto impone la necessità di addivenire all'immediata sottoscrizione di un accordo tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese;

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

***(Oggetto e finalità)***

1. Il presente accordo, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, per l'impiego del personale militare e per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati dalla Regione Puglia ai reparti dipendenti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.



**Art. 2*****(Rapporti istituzionali)***

1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo intercorrono tra il Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale.
2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra gli Ufficiali del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in organico al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" o ai reparti dipendenti individuati dal Comandante della Regione e due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari in servizio presso del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;  

La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte nonché stabilire eventualmente degli indicatori di valutazione da sottoporre a verifica per l'esatto adempimento dei programmi operativi stabiliti ai sensi del presente accordo.
3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

**Art. 3*****(Operatività dei Carabinieri del Comando Unita Forestali, Ambientali, Agroalimentari)***

1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente del coordinamento delle attività in materia, incaricato del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.
2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l'attuazione delle azioni oggetto del presente accordo sono individuate nel rispetto dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica dell'Arma dei Carabinieri, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate alla medesima.
3. La programmazione delle attività oggetto del presente accordo è posta in capo al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da contrastare d'intesa con il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia – Sezione Competitività delle filiere Agroalimentari. L'impiego dei militari nelle attività e nei compiti previsti nel presente accordo è considerato a tutti gli effetti servizio d'istituto.
4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con propri atti, si riserva di individuare le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto dell'accordo e di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.
5. L'attività oggetto del presente accordo verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" con l'ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di FOGGIA-BARI-TARANTO-BRINDISI-LECCE. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà anche del



supporto dei Reparti Carabinieri Parchi Nazionali di ALTA MURGIA e DEL GARGANO e dai Reparti Biodiversità di MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA, previa comunicazione al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

#### Art. 4

##### *(Ambiti d'impiego e attività)*

1. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" programma, organizza, attua e controlla le attività oggetto del presente accordo da porre in essere e collabora con la Regione Puglia per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati. Nello specifico, svolge attività in materia di sicurezza agroalimentare per la prevenzione e repressione delle contraffazioni e delle frodi in danno della qualità delle produzioni, alla luce della normativa internazionale ed interna di settore.
2. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" contrasta le frodi al sistema alimentare pugliese, con particolare attenzione alle materie prime non regionali introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi ed ai prodotti agricoli regionali che in modo fraudolento costituiscono la materia prima di produzioni trasformate e certificate in aree geografiche collocate al di fuori dei confini regionali. I controlli sono orientati a:
  - garantire il rispetto di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie;
  - assicurare un'adeguata azione antifrode a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  - assicurare il regolare utilizzo del Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità", al fine di favorirne la corretta gestione, e la più efficace attuazione delle misure di salvaguardia comunitarie, nazionali e regionali;
  - verificare le dichiarazioni dei primi acquirenti latte, per garantire la tracciabilità degli stessi;
  - garantire la tracciabilità delle uova nei processi di imballaggio.

#### Articolo 5

##### *(Informazioni)*

1. La Regione Puglia si impegna a fornire al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" ogni informazione utile riguardo l'applicazione del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" di converso, mette a disposizione della Regione Puglia le informazioni disponibili presso i propri sistemi informativi territoriali, esclusivamente per finalità programmatiche e statistiche nonché gli esiti dell'attività di controllo effettuata in collaborazione alla Regione Puglia.

#### Art. 6

##### *(Oneri convenzionali riconosciuti mediante corrispettivo)*

1. Per tutte le attività riportate nel presente accordo la Regione Puglia eroga al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri la somma di € 300.000,00 = (trecentomila) quale corrispettivo forfettario complessivo per il ristoro di tutte le risorse impiegate nell'attività oggetto del presente accordo di collaborazione alla Regione Puglia.



2. Il 50% della predetta somma verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto mentre il saldo verrà corrisposto dalla Regione Puglia entro 60 giorni dalla fine dell'anno di validità del presente, a seguito di rendicontazione sull'attività svolta dai Carabinieri Forestali secondo il presente accordo, a cura del Comando Regione Carabinieri Forestali "Puglia".
3. La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per ulteriori attività rispetto a quelle previste dal presente accordo.
4. L'importo di cui al comma 1 grava sul bilancio della Regione Puglia, sul capitolo 111026 – piano dei conti 1 – 03 – 02 – 99 "Spese per convenzioni con le Forze dell'Ordine per contrastare le frodi al sistema alimentare con materie prime non provenienti da produzioni agroalimentari pugliesi. Art. 43 L.R. n. 1/2016 (Bilancio di previsione 2016)".
5. I suddetti versamenti dovranno effettuarsi sul Capitolo di Entrata Capo 16 – Capitolo 2466 – articolo 5 "Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art.13, comma 3, lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177".
6. La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici in uso all'Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione, per il pagamento degli emolumenti accessori a favore dei militari del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per le esigenze operative di cui al predetto accordo.

#### Art. 7

##### *(Durata, modifiche ed integrazioni)*

1. Il presente accordo ha una durata di un anno, a partire dal giorno successivo alla data della sottoscrizione di entrambe le parti, che si riservano la possibilità di apportare modifiche o integrazioni al testo (revisione), in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri e della Regione Puglia, a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici, anche di ordine amministrativo e formale.

#### Art. 8

##### *(Sottoscrizione)*

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – art. 15, comma 2-bis.

#### Art. 9

##### *(Clausola di salvaguardia)*

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.



**Articolo 10****(Regime di segretezza)**

1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del presente accordo dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.

**Art. 11****(Spese di registrazione)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Copia del presente accordo, sottoscritto dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di BARI per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia

Per il Comando Unità Forestali, Ambientali,  
Agroalimentari Carabinieri

